SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 12 LUGLIO 1973 [1]

Nunzio di Pillo
contro Commissione delle Comunità europee

Cause riunite 10 e 47-72

Massime

1. *Dipendenti — Assunzione — Periodo di prova — Rapporto — Stesura — Ritardo — Validità — Responsabilità dell'amministrazione*
 (Statuto del personale, art. 34)

2. *Dipendenti — Assunzione — Periodo di prova — Rapporto negativo — Licenziamento del dipendente — Termine — Natura — Inizio*
 (Statuto del personale, art. 34)

3. *Dipendenti — Assunzione — Periodo di prova — Rapporto negativo — Intenzione di licenziare — Obbligo d'informare l'interessato — Non sussiste*
 (Statuto del personale, art. 34)

1. Il rapporto sul periodo di prova steso con qualche mese di ritardo rimane valido, ma l'amministrazione è responsabile dei danni derivanti da questo fatto, che è in contrasto col preciso disposto dello statuto.

2. Quando il rapporto sul periodo di prova è negativo, l'amministrazione deve adottare il provvedimento di licenziamento entro un termine ragionevole, che decorre dalla stesura del rapporto e dalla sua comunicazione all'interessato.

3. La Commissione è tenuta a comunicare il rapporto sul periodo di prova all'interessato, affinché questi formuli le proprie osservazioni, ma non è però tenuta a consentirgli di pronunziarsi in merito alla propria intenzione di licenziarlo, in considerazione del rapporto sfavorevole, neppure qualora questo non proponga il licenziamento immediato, bensì la proroga del periodo di prova. Se cionondimeno lo consente — attenendosi con ciò ai principi di una sana amministrazione — essa può fissare un termine molto breve per la risposta, senza per questo inficiare la validità del licenziamento.

Nelle cause riunite 10 e 47-72,

NUNZIO DI PILLO, ex dipendente in prova presso la Commissione delle Comunità europee, residente in Roma, Piazza S. Andrea della Valle 6, con l'avv.

1 — Lingua processuale: il francese.

Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34 B/IV, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Pierre Lamoureux, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

cause aventi ad oggetto l'annullamento del rapporto sul periodo di prova e della decisione di licenziamento del ricorrente, nonché varie domande di risarcimento dei danni,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; H. Kutscher e M. Sørensen (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che hanno dato origine alla controversia e le fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

1. Il ricorrente, cittadino italiano, nato nel 1933, rivestiva in Italia la carica di capo dell'IVRAM, un istituto che si occupa di ricerche ed informazioni agricole. Il 1° marzo 1971, egli veniva assunto in prova presso la Commissione, col grado A 3 e con la qualifica di capo della divisione «bestiame e carni» della direzione generale agricoltura. In forza dell' art. 29, n. 2, dello statuto, l'assunzione aveva avuto luogo senza concorso.

Il 4 novembre 1971 veniva redatto il rapporto relativo al suo periodo di prova, a termini dell'art. 34 dello statuto; esso recava la firma del direttore generale dell' agricoltura ed aveva carattere negativo.

Vi si proponeva, tuttavia, di prolungare di 3 mesi il perido di prova per consentire una valutazione definitiva. Tale rapporto veniva portato a conoscenza del ricorrente il giorno stesso della sua redazione.

In data 8 novembre, l'interessato presentava un ricorso gerarchico, lamentando che il rapporto in questione era stato redatto tardivamente, laddove, a termini dell'art. 34, n. 2, dello statuto — così com'era formulato a quell'epoca — esso avrebbe dovuto essere compilato entro il 31 luglio. Egli esponeva inoltre le sue riserve riguardo alla pretesa intenzione della Commissione di sostituirlo con un dipendente di diversa nazionalità.

Con lettera 7 dicembre, la Commissione respingeva il reclamo, comunicando al di Pillo di aver preso in esame il rapporto sul suo periodo di prova e di aver deciso di licenziarlo in base al carattere negativo dello stesso. Il ricorrente era invitato a rendere note le sue osservazioni alla Commissione entro il 15 dicembre 1971. Il 14 dicembre egli indirizzava alla Commissione una lettera, in cui si opponeva al licenziamento e contestava i giudizi formulati nei suoi confronti nel rapporto, facendo riferimento a quanto da lui già esposto nel ricorso dell'8 novembre.

In data 21 dicembre 1971, la Commissione decideva di licenziarlo con effetto dal 1° febbraio 1972.

In data 3 marzo 1972, il ricorrente presentava un ricorso amministrativo contro tale decisione, ricorso che la Commissione lasciava senza risposta.

Nel luglio 1972 un altro dipendente di nazionalità italiana, il sig. Sergio Ventura, veniva chiamato ad occupare il posto resosi vacante in seguito al licenziamento del ricorrente.

2. Il ricorrente ha adito questa Corte con due ricorsi: il primo, depositato in cancelleria il 13 marzo 1972, col n. 10-72, diretto contro la decisione della Commissione 7 dicembre 1971; il secondo, registrato il giorno 11 luglio 1972 col n. 47-72, diretto contro il tacito rifiuto opposto dalla stessa Commissione al suo reclamo del 3 marzo 1972.

La Corte (Seconda Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di riunire le due cause, con ordinanza del 4 ottobre 1972. Inoltre, sentito l'avvocato generale, essa ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 30 maggio 1973. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 giugno 1973.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— annullare il rapporto sul periodo di prova;

— annullare il tacito rifiuto opposto dalla Commissione al suo ricorso amministrativo del 3 marzo 1972;

— annullare il licenziamento notificatogli con lettera del 21 dicembre 1971, con tutte le conseguenze di legge per quanto riguarda il suo reintegro nella posizione antecedente al licenziamento e la corresponsione degli stipendi arretrati, nonché di competenze varie;

— annullare la nomina del sig. Sergio Ventura al posto già occupato dallo stesso ricorrente, vale a dire l'incarico di capo della divisione «bestiame e carni» presso la direzione generale agricoltura;

— in surbordine, dichiarare che la Commissione è incorsa in un illecito lasciando credere al ricorrente, per tutto il periodo 31 luglio — metà ottobre 1971, che egli sarebbe stato confermato nell'incarico;

— condannare la Commissione a versare al ricorrente FB 25 000, 57 400, 100 000 e 2 500 000, a titolo di risarcimento, rispettivamente, per ogni capo della domanda relativa ai danni;

— condannare la Commissione a pagare gli interessi maturati su queste som-

me dall'8 marzo 1972, al tasso che la Corte vorrà stabilire;

— porre le spese del giudizio a carico della Commissione.

In corso di causa, il ricorrente ha rinunciato ad un capo della domanda, secondo cui egli doveva considerarsi nominato in ruolo allo scadere del periodo di prova, vale a dire dal 31 agosto 1971. Egli ha dichiarato di accettare i principi deducibili dalla sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 52-70 (Nagels contro Commissione — Racc. 1971, pag. 365).

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere i ricorsi in ogni loro parte;

— porre le spese a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

1. Validità del periodo di prova

a) Il *ricorrente* assume che lo svolgimento del periodo di prova da lui compiuto non fu regolare. Infatti il rapporto relativo reca la data del 4 novembre 1971, laddove esso avrebbe dovuto essere compilato almeno un mese prima della scadenza della prova semestrale, vale a dire il 31 luglio 1971. Se si fosse rispettato questo termine il rapporto non avrebbe potuto essere che positivo, dato che nessuna osservazione fu mossa al ricorrente da parte dei suoi superiori prima della metà di ottobre. Di più, egli è in grado di addurre delle circostanze, suffragabili con prove testimoniali, in base alle quali non si sarebbe potuto neanche immaginare che la sua prova sarebbe stata ritenuta insoddisfacnete. Il ricorrente fa notare poi che durante il viaggio compiuto in Polonia tra il 3 e il 7 ottobre in compagnia del suo direttore, sig. Amiet, questi, alla sua richiesta di qualche giorno di ferie per dicembre, aveva risposto di non ritenere che gli sarebbe stato consentito di assentarsi prima delle vacanze natalizie, a causa della grande quantità di lavoro da svolgere. Sempre nel corso di quel viaggio, il sig. Amiet intrattenne al lungo il ricorrente sul lavoro della sua divisione, senza minimamente accennare né al rapporto sul periodo di prova, né ad una qualsiasi mancanza in cui il di Pillo potesse essere incorso nello svolgimento dei compiti a lui assegnati.

Il ricorrente assume inoltre che, se il rapporto sul periodo di prova, debitamente redatto il 31 luglio 1971, avesse contenuto, per ipotesi, le stesse riserve figuranti in quello del 4 novembre e la stessa proposta di proroga, egli sarebbe stato in grado di chiedere ai propri superiori quali fossero gli addebiti che gli si muovevano e quindi di riabilitarsi nel corso del periodo di prova supplementare.

La *Commissione* fa notare che il ricorrente ha fruito in effetti di un certo periodo di prova supplementare, che gli avrebbe potuto permettere di meritarsi un giudizio positivo. L'inosservanza dei termini lamentata dal ricorrente non ha, comunque, arrecato alcun pregiudizio ai suoi interessi; un rapporto che fosse stato redatto prima della fine del luglio 1971 abrevve avuto lo stesso carattere negativo di quello recante la data del 4 novembre 1971. Il direttore Amiet, superiore gerarchico del ricorrente, sostiene di avergli mosso, verso la metà di luglio, dei rilievi di tale gravità da lasciargli prevedere quale sarebbe stato il tenore del rapporto sul periodo di prova. Il sig. Amiet, anzi, era talmente preoccupato al riguardo che, prima delle ferie, ne parlò al sig. Pizzuti, componente del gabinetto del presidente della Commissione. Dal canto suo, anche il vicedirettore generale Heringa, non nascose al ricorrente giudizio sfavorevole che era stato costretto a formarsi sul suo conto. La Commissione sostiene quindi che l'argomento addotto dal ricorrente è infondato, dal momento che il vizio di forma da lui denunciato relativamente al rapporto sul periodo di prova non è atto ad inficiarne la validità.

b) Il *ricorrente* assume che il periodo di prova si svolse in condizioni tali da non consentirgli di dimostrare pienamente le sue capacità e, soprattutto, fu di troppo breve durata, tenuto conto delle ferie ordinarie, dei permessi di carattere personale, delle otto missioni all'estero (durate circa una settimana ognuna) e del mese di agosto in cui, a suo dire, egli restò inattivo. Il ricorrente ricorda, a questo propositio, che lo stesso rapporto finale suggeriva di prolungare di 3 mesi il periodo di prova, e fa inoltre richiamo alla sentenza della Corte nella causa 10-55 (Mirossevich contro Alta Autorità, Racc. 1955-56, pag. 367).

La *Commissione* è dell'avviso che le critiche del ricorrente debbano essere respinte perché prive di fondamento. Infatti, da una parte, le otto missioni all'estero facevano parte integrante delle sue funzioni, e dall'altra la direzione generale agricoltura lavorò intensamente in quel mese di agosto. La convenuta, inoltre, fa rilevare la contraddizione in cui cade il ricorrente, il quale ora lamenta che il periodo di prova sia stato troppo corto, ora pretende che sia stato troppo lungo.

2. *Irregolarità del licenziamento*

a) Il *ricorrente* assume che il suo licenziamento, preannunciatogli nella lettera 21 dicembre 1971 e notificatogli il 17 gennaio 1972, nun può considerarsi intervenuto entro un termine ragionevole, tenuto conto che il periodo di prova scadeva il 31 agosto 1971.

La *Commissione* risponde che, al contrario, la decisione di licenziamento rientrava nei giusti limiti di tempo e che, se il ricorrente ricevette la notifica solo il 17 gennaio 1972, ciò non è imputabile alla Commissione.

b) Il *ricorrente* ravvisa una violazione del principio del contraddittorio nel fatto che la lettera 7 dicembre 1971, che respingeva il suo reclamo 8 novembre contro il rapporto sul periodo di prova e gli annunciava l'intenzione della Commissione di licenziarlo, gli fosse pervenuta solo il 13 dicembre, laddove il termine ultimo concessogli per la presentazione di eventuali osservazioni era il 15 dicembre. Egli fa notare che il rapporto non conteneva una proposta di licenziamento, bensì suggeriva una proroga di 3 mesi del periodo di prova, e si richiama alla sentenza 19-70 (Almini contro Commissione, Racc. 1971, pag. 623).

La *Commissione* oppone che lo statuto non attribuisce al dipendente in prova alcun diritto a presentare osservazioni prima del suo licenziamento. All'art. 34, n. 2, 1° comma, lo statuto stabilisce perentoriamente che «il funzionario che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo è licenziato». D'altra parte, il ricorrente, pur avendo avuto l'occasione di presentare delle osservazioni scritte sul rapporto di prova, il cui tenore gli era stato anticipato dal sig. Amiet sin dal mese di ottobre, non ne presentò alcuna. Per di più, nella sua risposta del 14 dicembre 1971, il ricorrente, pur avendo avuto dal mese di ottobre tutto il tempo per riflettere e trarre le sue conclusioni in merito, non presentava argomenti tali da mettere seriamente in dubbio l'esattezza delle valutazioni formulate sul suo operato nel rapporto di prova. La Commissione ritiene infine che tra la fattispecie in esame e la causa 19-70 vi siano delle differenze fondamentali.

c) Il *ricorrente* assume che vi è stato sviamento di potere: il rapporto negativo ed il conseguente licenziamento furono determinati non già da esigenze obiettive del servizio, bensì dalla volontà di attribuire il suo posto, o almeno affidarne l'incarico ad interim, ad un dipendente francese di grado A 4, il sig. Garet, il quale era già stato candidato a quel posto. Il sig. Garet aveva in precedenza proposto, al riguardo, un ricorso amministrativo, ed è solo in seguito a questo ricorso, «sicuramente nel mese di ottobre 1971», che si era parlato di giudizio negativo e di licenziamento del ricorrente. Poiché, infatti, negli uffici della Commissione si riteneva che il ricorso del sig. Garet dovesse essere accolto, si procedette al li-

cenziamento del ricorrente in modo da consentire al sig. Garet di essere promosso al posto in questione o comunque di ottenere l'incarico ad interim.

La *Commissione* ribatte che queste illazioni sono del tutto infondate e che il ricorrente non apporta elementi idonei a sostenerle. In realtà, dopo il licenziamento del ricorrente, il sig. Garet non ricevette l'incarico ad interim, né tanto meno fu promosso al posto in questione. La Commissione, invece, con decisione 24 luglio 1972, sostituì il ricorrente con un dipendente di nazionalità italiana, il sig. Sergio Ventura. Secondo la Commissione, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che il rapporto negativo sul periodo di prova non fosse motivo sufficiente per giustificare il suo licenziamento.

3. Le domande di risarcimento dei danni

Il *ricorrente* assume che l'irregolarità e l'intempestività dei provvedimenti adottati dalla Commissione nei suoi confronti costituiscono comunque inadempienze dannose, qualunque sia l'esito delle censure da lui presentate. Egli sostiene, in subordine, che la Commissione è incorsa in un illecito lasciandolo, per tutto il periodo 31 luglio — metà ottobre 1971, nella convinzione che egli sarebbe stato nominato in ruolo. I vari capi della domanda relativa ai danni sono i seguenti:

a) Il 1° agosto 1971 il ricorrente prese in affitto un appartamento a Bruxelles, convenendo di pagare al locatore una somma pari a tre mesi di pigione, se avesse lasciato l'abitazione prima di un anno. In base a questa clausola, egli dovette pagare 25 000 FB.

b) Il contratto d'affitto per l'appartamento che il ricorrente aveva a Roma prevedeva che la disdetta dovesse aver luogo tre mesi prima della sua scadenza, prima cioè del 31 dicembre 1971; tale disdetta venne data in effetti il 14 settembre. Alla data del 31 dicembre 1971, il ricorrente dovette provvisoriamente trasferire la propria mobilia in un altro appartamento, ed effettuare quindi un secondo trasferimento in Italia. Le spese di entrambi i trasferimenti ammontano a 57 400 FB.

c) Nel settembre 1971 il ricorrente fu costretto a vendere del bestiame in condizioni d'urgenza; la perdita all'atto delle vendita e quella al momento della sostituzione costituiscono un danno valutabile in 100 000 FB.

d) Nell'agosto 1971, gli fu offerto un posto con retribuzione annua di 7 200 000 lire italiane presso la Confagricoltura; tale proposta non è oramai più valida. Benché sia difficile calcolare il tempo necessario perché il ricorrente possa trovare un impiego altrettanto remunerativo, appare tuttavia ragionevole basarsi su un periodo di tre anni; ciò equivale alla perdita di un trattamento economico lordo complessivo di 2 500 000 FB, senza tener conto degli eventuali scatti.

La *Commissione* oppone che nella fattispecie non può riscontrarsi alcuna circostanza atta a provare la sua responsabilità, né tanto meno l'esistenza di un suo comportamento illecito e dannoso: il licenziamento del ricorrente si spiega unicamente col fatto che egli non dimostrò di possedere le qualità necessarie. La Commissione non ritiene di aver agito in modo tale da autorizzare il ricorrente a credere che egli sarebbe stato nominato in ruolo allo scadere dei sei mesi di prova. Il danno sofferto dal ricorrente è imputabile a talune iniziative da lui prese a suo rischio e pericolo.

La Commissione assume inoltre che, riguardo ai capi a) e d) della domanda di danni, la tesi del ricorrente, basata sul fatto che egli credeva di essere nominato in ruolo a partire dal 31 luglio 1971 non può essere accolta; a norma dello statuto, infatti, la nomina non sarebbe potuta avvenire prima del 31 agosto 1971.

Il *ricorrente* ribatte che la Commissione dimentica che il rapporto sul periodo di prova avrebbe dovuto redigersi prima del 31 luglio, e che fino a quella data non c'era motivo per non credere che esso sarebbe stato positivo.

Quanto alla domanda di risarcimento formulata sub b), la *Commissione* fa notare che il ricorrente aveva ricevuto l'autorizzazione di trasferirsi a Bruxelles già dal 4 marzo 1971, ed il trasloco avrebbe dovuto effettuarsi appunto verso questa nuova residenza, mentre il ricorrente si limitò a trasferirsi da un indirizzo all'altro in Italia.

Il *ricorrente* ribatte che il doppio trasloco da lui effettuato in Italia fu causato dall'atteggiamento della Commissione. In ogni caso l'importo dei danni da lui preteso per questo capo della domanda è molto inferiore alle spese che la Commissione avrebbe dovuto rimborsargli per il trasferimento della mobilia da Roma a Bruxelles e viceversa.

Passando a considerare la domanda di risarcimento sub c), la *Commissione* non vede quali condizioni di urgenza potessero essersi improvvisamente determinate nel settembre 1971. Inoltre non è affatto scontato che il ricorrente debba riacquistare il bestiame e, ammesso che lo faccia, che debba pagarlo ad un prezzo più elevato di quello di vendita.

Il *ricorrente* ribatte che la vendita del bestiame si rese necessaria per varie ragioni: fra l'altro, proprio nel settembre 1971 il sig. Heringa gli aveva detto che il fatto di possedere capi di bestiame avrebbe potuto creare dei contrasti con gli interessi della Commissione.

La *Commissione*, a sua volta, nega che il vicedirettore Heringa abbia mai suggerito al ricorrente di disfarsi del proprio bestiame. A sostegno della domanda di risarcimento sub d), il *ricorrente* afferma di non aver ancora trovato un'occupazione adeguata: in un settore così specifico qual è il suo, non c'è spazio per più di tre esperti negli enti semi-ufficiali italiani, ed attualmente quei posti sono tutti occupati. Purtroppo c'è da temere che ancora per molto tempo egli resterà praticamente disoccupato. Il ricorrente considera quindi lecito ritenere che gli occorreranno almeno 3 anni per tornare ad occupare un posto equivalente a quello di cui era titolare prima di essere chiamato alla Commissione, e lascia alla Corte la cura di provvedere in merito, se lo riterrà, ex aequo et bono.

La *Commissione* assume che il ricorrente non ha alcuna particolare specializzazione e che per un dottore in agraria le possibilità di impiego in Italia non sono così ridotte come egli pretende. Il suo curriculum vitae dimostra che egli ha una preparazione generale in agronomia e che le sue esperienze professionali si estendono ai settori più diversi.

Nella controreplica, la *Commissione* sostiene che il ricorrente non ha addotto alcuna prova circa la sussistenza, la rilevanza e l'entità del danno che egli pretende di aver subito.

In diritto

1 Il ricorso è diretto all'annullamento del rapporto sul periodo di prova del ricorrente, all'annullamento della decisione del 21 dicembre 1971, con la quale la Commissione lo ha licenziato, ed al risarcimento dei danni che si asseriscono causati dal licenziamento.

Sulla censura relativa al ritardo con cui si è provveduto a redigere il rapporto sul periodo di prova

2 In data 1° marzo 1971 il ricorrente veniva assunto in prova, col grado A 3, in forza dell'art. 29, n. 2, dello statuto del personale, il quale consente, in casi

eccezionali, l'assunzione senza concorso per impieghi che richiedano una speciale competenza.

3/5 Il rapporto sul periodo di prova, previsto dall'art. 34 dello statuto, avrebbe dovuto essere compilato non oltre il 31 luglio 1971, in forza delle disposizioni dello stesso articolo, così com'erano formulate all'epoca dei fatti. Ciononostante, esso veniva redatto e portato a conoscenza del ricorrente solo il 4 novembre successivo. Se è vero che tale ritardo nella compilazione del rapporto costituisce una irregolarità alla luce di quanto espressamente prescritto dallo statuto, questa irregolarità non è tuttavia tale da inficiare la validità del rapporto stesso.

6 La presente censura va quindi disattesa.

Sulle censure relative al licenziamento

7/8 Dato che il rapporto sul periodo di prova aveva carattere negativo, la Commissione — in forza dell'art. 34, n. 2, 1° comma, dello statuto — aveva la facoltà di licenziare il ricorrente. Questi, tuttavia, ha assunto che, in caso di licenziamento di un dipendente dopo la scadenza del periodo di prova, la Commissione è obbligata ad adottare la relativa decisione entro un termine ragionevole, cosa che non si sarebbe verificata nella fattispecie.

9 Ma, se è vero che la Commissione è obbligata a decidere entro un termine ragionevole, è anche vero che questo decorre dal momento in cui il rapporto sul periodo di prova è stato compilato e reso noto all'interessato.

10 Nella fattispecie, il dies a quo per il computo del termine in questione era il 4 novembre; di conseguenza, la decisione adottata dalla Commissione il 21 dicembre rientrava nei giusti limiti di tempo.

11 Il ricorrente adduce inoltre talune irregolarità nel procedimento seguito dalla Commissione allorquando si trattò di statuire sul suo caso.

2/13 Egli assume, in primo luogo, che la decisione riguardante il suo licenziamento è viziata da sviamento di potere, essendo stata motivata dal desiderio della Commissione di sostituirlo con un dipendente di diversa nazionalità. Tuttavia, egli non ha addotto la minima prova a suffragio di questa sua affermazione.

4/15 In secondo luogo, egli sostiene che la Commissione, quando gli trasmise la lettera con la quale gli anticipava il licenziamento, non gli concesse tempo sufficiente per presentare le proprie osservazioni in merito. Ora, è accertato che la lettera in questione, datata 7 dicembre e recante l'invito al ricorrente a presentare le proprie osservazioni non oltre il 15 dicembre 1971, gli pervenne solo il 13 dicembre.

6/17 In forza dell'art. 34 dello statuto, la Commissione deve comunicare al dipendente interessato il rapporto sul periodo di prova, per consentirgli di formulare le sue osservazioni. Essa però non è obbligata a metterlo in grado di pronunciarsi in merito all'intenzione di licenziarlo, tenuto conto del tenore negativo del rapporto, neppure qualora questo non proponga il licenziamento immediato, bensì una proroga del periodo di prova. Se cionondimeno la Commissione, in circostanze simili, invita il dipendente in prova a formulare le proprie osservazioni (attenendosi in tal modo ai principi di una sana amministrazione in materia di personale), il fatto che per la risposta venga concesso solo un termine molto breve non può inficiare la validità del licenziamento.

18 Le censure relative al licenziamento vanno quindi disattese.

Sulle domande di risarcimento

19 Il ricorrente assume che l'irregolarità e l'intempestività dell'operato della Commissione gli hanno cagionato dei danni che la stessa Commissione deve risarcirgli.

20/22 I danni che il ricorrente pretende di aver subito derivano da talune misure da lui stesso adottate in attesa di essere nominato in ruolo. Benché il suo periodo di prova fosse stato prorogato, il ricorrente non aveva, peraltro, alcun fondato motivo di aspettarsi la nomina in ruolo; adottando le suddette misure, egli ha

quindi agito a suo rischio e pericolo. Non si può, di conseguenza, configurare alcuna responsabilità della Commissione in merito.

23 Ciò non toglie che l'accertato ritardo con cui si provvide a compilare il rapporto sul periodo di prova ha protratto in misura considerevole la situazione d'incertezza in cui si trovava il ricorrente dopo la scadenza del periodo di prova previsto dallo statuto, impedendogli di curare in modo adeguato i propri interessi, in generale e con particolare riguardo alla sua carriera.

24/25 Poiché tale ritardo viola le disposizioni dello statuto, la Commissione ne deve rispondere, in armonia con i principi statutari. È quindi giusto ch'essa versi al ricorrente un indennizzo che, considerato il posto da lui occupato, può essere equamente fissato in 200 000 FB.

Sulle spese

26/28 Ai termini dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi della domanda, la Corte può compensare, in tutto o in parte, le spese. La Commissione è rimasta in parte soccombente. Va quindi posta a suo carico la metà delle spese incontrate dal ricorrente.

29 Inoltre, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano in ogni caso a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale, ed in particolare l'art. 34, nella versione vigente nel periodo considerato, e l'art. 91,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 69 e 70,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1. La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare al sig. Nunzio di Pillo la somma di 200 000 FB.

2. La Commissione delle Comunità europee sopporterà le spese da essa incontrate, oltre alla metà delle spese del ricorrente.

Pescatore Kutscher Sørensen

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1973.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione

P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI DEL 27 GIUGNO 1973

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Le presenti cause riunite, concernenti il licenziamento di un funzionario in prova della Commissione, sono di agevole soluzione per quanto riguarda i loro aspetti di puro diritto relativi alle domande d'annullamento degli atti impugnati. In vece non ritengo che la Corte, allo stato degli atti, abbia elementi sicuri per respingere in ogni suo capo anche la domanda di risarcimento danni.

I fatti alla base della controversia sono semplici; essi vi sono già noti per essere stati chiaramente esposti dal giudice relatore. Mi limiterò quindi a richiamarli per sommi capi.

In considerazione degli studi fatti e dell'esperienza professionale che aveva in materia agricola, il dottor di Pillo veniva assunto in prova presso la Commissione il 1° marzo 1971 al grado A 3 nella funzione di capo della divisione «bestiame e carni» della direzione generale dell'agricoltura.

Il rapporto sulle capacità del funzionario a espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, che, secondo l'articolo 34 dello statuto del personale, dovrebbe essere compilato entro il quinto mese dall'assunzione in prova, è stato stabilito soltanto il 4 novembre 1971. Tale rapporto, pur rilevando varie importanti insufficienze dell'interessato, proponeva di prolungarne il periodo di prova di tre mesi